

Roma, 2 maggio 2020

**Sugli effetti della legge n. 17/2020 di conversione in legge del D.L. n. 18/2020
sulla proroga dei termini per impugnare disposta dall'art. 36 D.L. n. 23/2020**

La presente nota concerne il problema se, per effetto della legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 29 aprile 2020, n. 110 s.o.), del decreto-legge 17 marzo 2020 numero 18, il quale aveva disposto, all'art. 84, la sospensione dei termini relativi al processo amministrativo dall'8 marzo 2020 al 15 aprile 2020, sia da ritenere implicitamente abrogato l'art. 36 D.L. 8 aprile 2020, n. 23, il quale ha disposto la proroga del predetto termine relativamente alla notificazione dei ricorsi (introductivi, incidentali e appelli) dal 16 aprile 2020 al 3 maggio 2020.

Una tale ipotesi è certamente da escludere. La richiamata legge di conversione può incidere, come indubbiamente incide, soltanto sul decreto legge oggetto di conversione, e non anche su un decreto legge successivo. Incide sul decreto legge oggetto di conversione, con effetti modificativi laddove modifica o integra le disposizioni del decreto legge. Per le norme che non sono oggetto di integrazione o modifica la legge di conversione ha un effetto confermativo (e non novativo).

* * *

Al riguardo appare opportuno aggiungere due considerazioni:

Prima considerazione. E' da rammentare il noto principio della "*interpretazione conforme a Costituzione*", secondo il quale nell'interpretazione delle leggi, allorché siano possibili più interpretazioni deve essere preferita quella secondo la quale la norma risulti

conforma a Costituzione.

Nel caso in oggetto se si segue l'ipotesi secondo la quale la legge n. 27/2020 avrebbe implicitamente abrogato l'art. 36 D.L. n. 33/2020, la norma risulterebbe palesemente in contrasto con il principio di ragionevolezza, che si ricava, com'è noto, dall'art. 3 della Costituzione, comprensivo del principio di affidamento.

Si avrebbe infatti che coloro i quali, confidando sulla proroga, sino al 3 maggio, del termine per la notifica dei ricorsi, abbiano fatto decadere il termine 15 aprile, improvvisamente il 29 aprile con la pubblicazione nella G.U. della legge n. 27, scoprirebbero che il provvedimento ancora da impugnare sarebbe divenuto inoppugnabile. È un'ipotesi assolutamente insostenibile. Si tratterebbe di una irragionevolezza al limite della follia.

Seconda considerazione.

Risulta dalla scheda dei lavori preparatori allegata alla legge di conversione n. 27/2020 che il disegno di legge è stato esaminato al Senato in aula (dopo l'esame delle diverse Commissioni) il giorno 8 aprile 2020, cioè lo stesso giorno in cui è stato approvato e pubblicato nella G.U. il decreto legge n. 23, ed è stato approvato dall'aula il giorno dopo, 9 aprile.

Passato alla Camera dei deputati è stato approvato, dopo l'esame da parte delle competenti commissioni, il giorno 24 aprile 2020.

E' di tutta evidenza che il Parlamento non ha preso in considerazione il D.L. n. 23 dell'8 aprile. Peraltro se lo avesse voluto fare modificando l'art. 84 D.L. n. 18/2020 avrebbe dovuto bloccare l'iter parlamentare di approvazione e ricominciare daccapo. Teniamo presente che a noi interessano soltanto tre articoli, ma il decreto legge si compone di oltre 120 articoli Il Senato si era già definitivamente pronunciato. La Camera avrebbe dovuto

intervenire approvando un emendamento, e rinviare al Senato. Si è invece evidentemente ritenuto che il Parlamento avrebbe preso in considerazione il D.L. n. 23 in sede di conversione dello stesso.

Salvatore Raimondi, componente del consiglio direttivo dell'UNAA e già ordinario di Diritto Amministrativo nell'Università di Palermo.